

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dal comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Magenta, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Magenta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,80 %.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
3. Le deliberazioni aventi per oggetto la variazione dell'aliquota sono pubblicate, al fine della loro efficacia, nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 5

Soglia di esenzione

1. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al precedente punto 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto, come disposto dall'art. 1 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al precedente comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al comune di Magenta, attraverso apposito codice tributo assegnato al comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

Articolo 7

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'addizionale comunale all'Irpef, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i, nonché gli interessi stabiliti per omesso, insufficiente e tardivo versamento.

Articolo 8

Efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.